



ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA – BIBLIOTECA

Regolamento

ARTICOLO 1

La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La chiusura ordinaria è prevista nei giorni di sabato, domenica e nelle festività civili e religiose (incluso il 29 giugno, festa dei Santi Patroni). La chiusura durante il periodo estivo, non superiore a 15 giorni e generalmente nel mese di agosto, verrà comunicata con largo anticipo sul sito internet e sulle pagine social dell'Istituto.

Per permettere la revisione, il riordinamento o il restauro dei volumi, può essere disposta la chiusura al pubblico per periodi limitati che saranno tempestivamente portati a conoscenza del pubblico.

ARTICOLO 2

La Biblioteca è aperta a tutti coloro che, svolgendo una ricerca, intendano consultare il materiale documentario in essa custodito. Per aver accesso alla consultazione, l'utente deve firmare il registro d'ingresso e fornire un documento d'identità.

ARTICOLO 3

Una volta registrato, l'utente ha diritto ad accedere alle sale di lettura, usufruire di tutti i servizi bibliografici di cui la biblioteca dispone, alla consulenza del personale e a richiedere prestiti interbibliotecari.

ARTICOLO 4

I volumi e i periodici per la consultazione si richiedono al personale della biblioteca, tramite la compilazione di apposite schede. Le richieste di consultazione possono essere anche inviate tramite l'Opac SBN o tramite e-mail. Al termine della consultazione, i volumi e i periodici devono essere lasciati sui tavoli di consultazione o riconsegnati al personale.

ARTICOLO 5

La biblioteca consente solo il prestito interbibliotecario. Tuttavia, su autorizzazione del direttore, previa richiesta scritta, è possibile concedere in prestito, per un periodo non superiore a 15 giorni, le risorse librarie non strettamente necessarie all'utenza della biblioteca. Nello specifico, sono esclusi dal prestito:

- a. i volumi dei fondi speciali
- b. le edizioni originali e rare
- c. le enciclopedie, i dizionari, le bibliografie e le altre opere di corrente consultazione
- d. le opere in continuazione, le raccolte di atti e documenti
- e. i periodici

ARTICOLO 6

Il lettore è tenuto a trattare con ogni riguardo i volumi e i periodici dati in consultazione o in prestito. È pertanto vietato fare su di essi annotazioni, anche a matita, o appoggiarvi fogli e schede di lavoro. Nei casi di accertata violazione di tale norma, la direzione si riserva di adottare tutte le misure del caso, compresa l'esclusione del lettore dai predetti diritti.

ARTICOLO 7

Riproduzioni parziali di volumi e periodici possono essere richieste al personale della biblioteca, nei limiti posti dalle leggi vigenti. In caso di materiale documentario particolarmente deteriorabile, la direzione può rifiutare la riproduzione.